COMUNE DI SANT ’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 266 del 25-08-2026

Reg. gen. n. 674 del 25-08-2026

Oggetto:	Procedura di gara G00565 - CIG BAAD720F8F - Servizio di refezione scolastica - Esito della verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 nei confronti dell'operatore economico GLM Ristorazione S.r.l. - Esclusione dalla procedura per anomalia dell'offerta

IL RESPONSABILE

Premesso che:

– con determinazione a contrarre n. 32 del 23.01.2026 è stata indetta la procedura di gara G00565, CIG BAAD720F8F, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica, mediante procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

– all'esito delle operazioni di gara, come da verbale di gara n. 4 del 17.06.2026, l'operatore economico GLM Ristorazione S.r.l. si è collocato al primo posto della graduatoria, con il punteggio complessivo di 88,945 punti;

– il medesimo verbale n. 4 del 17.06.2026 dà atto che, ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara – che qualifica come anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, calcolati sui punteggi attribuiti prima della riparametrazione – nessuna delle offerte ammesse è risultata automaticamente anomala;

– nondimeno, in applicazione dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il RUP ha ritenuto di sottoporre a verifica di congruità l'offerta di GLM Ristorazione S.r.l., avendo ravvisato un fondato sospetto di non sostenibilità della stessa in relazione alla determinazione del costo della manodopera indicato in sede di offerta economica in relazione alla durata dell’appalto di cui all’art. 4 CSA;

– pertanto, con nota prot. n. 10056 del 24.06.2026 sono state richieste alla predetta Società le prime giustificazioni in merito alla congruità dell'offerta nei termini di Legge, cui la stessa ha riscontrato con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10674 del 03.07.2026;

– esaminati i chiarimenti resi con la predetta nota prot. n. 10674 del 03.07.2026, con nota prot. n. 11673 del 16.07.2026 sono stati formulati ulteriori rilievi istruttori, invitando la Società a fornire, entro il termine di sette giorni, un piano economico rideterminato che sviluppasse il costo del personale assorbito ai sensi della clausola sociale sull'intero numero di giornate di apertura del servizio scolastico nel triennio oggetto di gara;

– la Società ha riscontrato tale ultima richiesta con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 12128 del 23.07.2026, ribadendo, in sostanza, i criteri di calcolo già rappresentati in sede di offerta e nei chiarimenti del 03.07.2026;

Considerato che:

per le ragioni di seguito esposte, i rilievi di anomalia formulati non risultano superati dalle giustificazioni fornite dalla GLM Ristorazione S.r.l;

- in particolare, si osserva che il modello organizzativo posto a base dell'offerta tecnica di GLM Ristorazione S.r.l. prevede l'assorbimento, ai sensi della clausola sociale (art. 12 CSA), di un organico composto da n. 3 cuochi a 20 ore settimanali e n. 7 addetti mensa a 10 ore settimanali. Si tratta di personale retribuito a monte ore settimanale fisso, il cui costo matura per ogni settimana di apertura del servizio scolastico, indipendentemente dal numero di pasti effettivamente somministrati in ciascuna giornata. Il costo di tale organico non è, pertanto, una funzione del numero di pasti prodotti, bensì del numero di giornate di calendario in cui il personale è tenuto in servizio secondo il turno previsto. Ne consegue che il parametro corretto per la trasformazione del costo giornaliero della squadra in costo complessivo di commessa non può essere un dato di produzione quotidiana (quale il numero di pasti/die), ma deve essere il numero di giornate di effettivo funzionamento del servizio scolastico nell'intera durata dell'appalto, come desumibile dal calendario scolastico regionale e di istituto richiamato dall'art. 4 e dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- in secondo luogo, si rileva che il valore di n. 309 pasti, comunicato dalla Società nei chiarimenti del 03.07.2026 quale dato analitico per plesso (utenza bambini n. 251 + personale scolastico n. 58), esprime il numero di aventi diritto al pasto nei tre plessi scolastici, ossia la platea massima potenzialmente servibile in una giornata di piena presenza, e non equivale al numero medio di pasti effettivamente erogati in una giornata tipo, atteso che l'art. 6 del CSA subordina l'erogazione del pasto alla prenotazione giornaliera e l'art. 9 del medesimo Capitolato prevede che il numero dei pasti giornalieri sia variabile in funzione delle presenze scolastiche, senza che nulla sia dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di numero di pasti minore rispetto al presunto. Pertanto, l'utilizzo del valore 309 quale tasso di produzione a regime, operato dalla Società per ricavare un numero di giornate lavorative pari a circa 109/110 annue (328 nel triennio), comprime artificiosamente l'arco temporale di erogazione del servizio rispetto all'intero calendario scolastico, a fronte di un costo del personale a orario fisso settimanale che matura per l'intera durata di tale calendario;

- alla luce di quanto sopra esposto, il costo della manodopera dichiarato in offerta dalla Società (€ 183.000,00) risulta calcolato sviluppando il costo giornaliero della squadra operativa su un numero di giornate (circa 109/110 annue) sensibilmente inferiore a quello in cui il medesimo personale, in forza della clausola sociale e dell'orario settimanale fisso assorbito, deve essere retribuito, ossia l'intero arco di apertura del servizio scolastico nei periodi ottobre/dicembre e gennaio/maggio di

ciascuna annualità contrattuale (n. 178 giornate annue, n. 535 nel triennio), come dichiarato dalla stessa Amministrazione e non contestato in punto di calendario scolastico dalla Società nella nota prot. 12128, ove si dà atto che una programmazione su cinque giorni settimanali sviluppa di norma circa 178 giornate effettive di servizio;

- che, pertanto, la Società non ha fornito, nei chiarimenti resi con nota prot. 12128 del 23.07.2026, elementi idonei a superare i rilievi formulati, non avendo sviluppato il costo del personale assorbito ai sensi della clausola sociale sull'intero numero di giornate di apertura del servizio scolastico nel triennio, né fornito evidenza della sostenibilità del costo orario e del monte ore dichiarati anche nelle giornate di minore affluenza;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del Disciplinare di gara, la Stazione Appaltante è competente a svolgere le valutazioni tecnico-economiche necessarie ai fini della verifica di congruità dell'offerta e a disporne, all'esito, l'eventuale esclusione. Tale impostazione trova conferma nei principi generali affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di verifica di anomalia dell'offerta, secondo cui, quando le giustificazioni rese dall'operatore economico nel contraddittorio procedimentale non risultano idonee a superare i rilievi formulati dalla Stazione Appaltante, l'esclusione dalla procedura costituisce atto dovuto e pienamente legittimo (cfr. TAR Lazio, Sez. II, sentenza 29 luglio 2025, n. 14968);

Ritenuto, pertanto:

– che l'offerta economica presentata da GLM Ristorazione S.r.l. non risulti, nel suo complesso, congrua, seria, sostenibile e affidabile, in quanto il costo della manodopera dichiarato è stato calcolato sviluppando il costo del personale assorbito ai sensi della clausola sociale su un numero di giornate lavorative significativamente inferiore a quello per cui il medesimo personale deve essere retribuito ai sensi della *lex specialis* di gara;

– che, conseguentemente, l'offerta presentata da GLM Ristorazione S.r.l. deve essere dichiarata anomala e la Società esclusa dalla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023;

Visti:

– il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare, l'art. 110 e l'art. 90;

– l'art. 23 del Disciplinare di gara della procedura G00565, relativo all'individuazione delle offerte anormalmente basse;

– la sentenza del TAR Lazio, Sez. II, 29 luglio 2025, n. 14968, richiamata in premessa;

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e, in particolare, l'art. 107;

– lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

– il Capitolato Speciale d'Appalto della procedura di gara G00565;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. di dichiarare non congrua e, conseguentemente, anomala, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, l'offerta presentata da GLM Ristorazione S.r.l. nell'ambito della procedura di gara G00565 – CIG BAAD720F8F – per l'affidamento del servizio di refezione scolastica;

2. di escludere, per l'effetto, GLM Ristorazione S.r.l. dalla predetta procedura di gara;

3. di disporre la comunicazione della presente determinazione a GLM Ristorazione S.r.l., ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Salerno, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILEAREA AFFARI GENERALI
VOZZELLA LUCIANA

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 , comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
PEPE ANGELA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente dal competente Responsabile di Area; esso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.comunesantegidiodelmontealbino.sa.it in data

IL RESPONSABILEAREA AFFARI GENERALI
VOZZELLA LUCIANA